

Disegno A (soluzione costituzionale)

**Legge federale
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

(LMSI)

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Ingresso, 1^a parte

visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2 e 68 capoverso 4 della Costituzione federale³

Art. 24b Aree vietate

¹ Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate.

² Il divieto è valido per la durata massima di un anno.

³ Il divieto è pronunciato mediante decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona risiede o in cui ha partecipato agli atti violenti. Le autorità del Cantone

RS

¹ FF

² RS 120

³ SR 101

2006-.....

ne in cui si sono verificati gli atti violenti hanno la precedenza. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

Art. 24d Obbligo di presentarsi alla polizia

¹ Una persona può essere obbligata a presentarsi alla polizia in determinati orari se:

- a. negli ultimi due anni ha violato il divieto di accedere a un'area determinata, secondo l'articolo 24b, o il divieto di recarsi in un Paese determinato, secondo l'articolo 24c;
- b. in base a elementi concreti e attuali si deve presumere che altre misure non la distolgono dal commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure
- c. l'obbligo di presentarsi alla polizia rappresenta nel caso particolare la misura meno severa.

² La persona interessata deve presentarsi al posto di polizia designato nella decisione, negli orari indicati. Di principio si tratta di un posto di polizia nel luogo di residenza. Nel designare luogo e orari, l'autorità tiene conto della situazione personale della persona interessata.

³ L'obbligo di presentarsi alla polizia è imposto con decisione formale dall'autorità del Cantone di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

Art. 24e Fermo preventivo di polizia

¹ Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:

- a. vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di una manifestazione sportiva nazionale o internazionale parteciperà a gravi atti violenti contro persone o cose; e
- b. è l'unica possibilità per impedirle di commettere tali atti violenti.

² Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.

³ La persona interessata deve presentarsi all'ora indicata al posto di polizia del luogo di residenza o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.

⁴ Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.

⁵ Su richiesta della persona interessata, un'autorità giudiziaria esamina la legalità della privazione della libertà.

⁶ Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si

temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la precedenza.

II

¹La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²Entra in vigore il 1° gennaio 2010, su riserva dell'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni del disposto costituzionale sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.